

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306.

Art. 1 oggetto

Art. 2 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

Art. 3 sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

Art. 4 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

Art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

Art. 6 sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

Art. 7 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

Art. 8 abrogazione dell'allegato C) del decreto del Presidente della Regione 306/2006

Art. 9 disposizione transitoria

Art. 10 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306.

art. 2 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, le parole: "Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale competente in materia di istruzione".

art. 3 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, le parole: "Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale competente in materia di istruzione".

art. 4 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, dopo le parole: "attrezzature informatiche," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle di uso individuale,".

art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di domanda approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione e sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica interessata, sono presentate al Servizio competente in materia di istruzione entro il giorno 1 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000. >>.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

<< 1 bis. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate. Ogni domanda può avere ad oggetto più tipologie di iniziative.>>;

c) al comma 2, dopo la parola "spesa" sono inserite le seguenti: "distinto per iniziativa";

d) il comma 2 bis è abrogato;

e) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma:

<< 2 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, è determinato annualmente l'importo massimo della spesa ammissibile. >>.

art. 6 sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è sostituito dal seguente:

<< Art. 14

(Spese ammissibili ed entità del contributo)

<< 1. Sono ammissibili a contributo, entro il limite massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2 ter:

a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di Lavagne Interattive Multimediali, di seguito LIM, conformi ai requisiti prescritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di altre apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source;

c) le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo.

2. L'entità del contributo è determinata in misura pari al cento per cento per cento della spesa ammissibile.>>.

art. 7 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è sostituito dal seguente:

<< Art 15

(Criteri di priorità e limiti del contributo)

1. Al soddisfacimento delle domande di contributo riconosciute ammissibili si provvede mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative proposte da istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM, entro i limiti di cui al comma 3;
- b) iniziative proposte da istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche diverse dalle LIM e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza;
- c) iniziative proposte da istituzioni scolastiche con riferimento alle sole scuole dell'infanzia, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza;
- d) iniziative proposte presentate da istituzioni scolastiche aventi ad oggetto la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete.

2. All'interno di ciascuno dei gruppi di iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), l'ordine di priorità delle stesse è determinato dal maggior numero di alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche rispettivamente proponenti; all'interno del gruppo di iniziative di cui al comma 1, lettera c), l'ordine di priorità delle stesse è determinato dal maggior numero di alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia delle istituzioni scolastiche rispettivamente proponenti.

3. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), il contributo è limitato, per ciascuna delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie rientranti nelle seguenti categorie, alla copertura integrale delle spese relative alle attrezzature rispettivamente indicate:

- a) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti inferiore o pari a 300: una sola LIM;
- b) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti compreso fra 301 e 650: due LIM; qualora le medesime istituzioni scolastiche abbiano già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità: una LIM;
- c) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti superiore a 650: tre LIM; qualora le medesime istituzioni scolastiche abbiano già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità: due LIM.

4. Ai fini dell'applicazione del disposto dei commi 2 e 3, si fa riferimento al numero degli alunni che risultano iscritti all'avvio dell'anno scolastico in corso.

art. 8 abrogazione dell'allegato C) del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. L'allegato C) del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è abrogato.

art. 9 disposizione transitoria

1. Per il 2012, le domande dirette ad ottenere il contributo di cui all'articolo 12 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 306/2006 sono presentate entro il 26 ottobre 2012.
2. Sono comunque fatte salve le domande già presentate, purché integrate entro il termine di cui al comma 1 degli elementi previsti dal modello approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE